



Alla c.a. del Ministro dell'Economia e delle
Finanze

Dott. Daniele Franco

Via XX Settembre, 97 - Roma

Chiarissimo Signor Ministro,

Le scriviamo in qualità di organizzazione maggiormente rappresentativa dei Revisori Legali, per portare alla Sua cortese attenzione una grave violazione relativa al c.d. D.L. Fiscale, n. 146/2021, recante *misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili* approvato, in prima lettura, dal Senato nei giorni scorsi.

Unione Nazionale Revisori Legali rappresenta la professione intellettuale regolamentata dei **Revisori legali** tra i quali figurano sia gli iscritti in ordini che i non iscritti in ordini come da normativa vigente (si cfr. art.2 e ss. del D.Lg. 135/2016 e s.m.i.).

Abbiamo fortemente apprezzato l'intento originario del D.L. Fiscale, n. 146/2021 varato dal Governo, nel Consiglio dei ministri n. 21 del 21 ottobre 2021, il quale prevedeva, in una ottica concorrenziale e di liberalizzazione, di estendere la possibilità di apporre il visto di conformità, anche ai Revisori Legali.

Infatti il testo originale del Decreto in oggetto prevedeva, all'articolo 5 comma 14, una finalità nobile: allargare la platea di professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità ai soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali.

La nostra proposta a supporto dell'azione governativa, presentata e sostenuta in maniera trasversale dalle forze politiche e sindacali al Senato in nostra rappresentanza, è risultata preclusa dall'approvazione di un emendamento che ha **soppresso** il comma 14, dell'articolo 5 del D.L. Fiscale, n. 146/2021, andando a vanificare l'apprezzabile intento del Governo di agire sull'istituto del visto di conformità in un'ottica di liberalizzazione, concorrenza e, ristabilendo, di fatto, lo status quo e generando un danno ed ulteriore costo per i professionisti, le imprese e i cittadini.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 - T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 - T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



La modifica normativa apportata dal Senato, porta al paradosso che i Revisori Legali potranno apporre il visto di conformità per questo breve periodo di vigenza del D.L. Fiscale n. 146/2021, ma al momento della sua conversione in legge (Il termine per la conversione scade il 20 dicembre) non potranno più farlo.

L'estensione dell'abilitazione all'apposizione del visto di conformità avrebbe evitato effetti negativi sul mercato dei servizi e sul mantenimento ingiustificatamente elevato del prezzo dei servizi professionali per l'apposizione del visto, il tutto in contrasto con i contenuti della Comunicazione Com(2015)550 final del 28.10.2015 e con le disposizioni della Direttiva 2018/958 sul test di proporzionalità nella regolamentazione delle attività professionali.

Inoltre, l'estensione dell'abilitazione all'apposizione del visto di conformità sarebbe senz'altro coerente con il test di proporzionalità nella conservazione delle riserve professionali, che è obbligatorio in attuazione della Direttiva 2018/958 con il recepimento nel D. Lgs. n.142 del 16/10/2020.

A tal fine giova ricordare che, alla luce del diritto comunitario, la previsione di attività riservate a professionisti iscritti in ordini od albi, alle quali corrisponde una restrizione delle attività libero professionali, può essere giustificata solo sulla base di finalità di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 30 gennaio 2019, nella causa C- 220/2017 *Planta Tabak Manufaktur*, *“Qualsiasi restrizione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”*.

Ne consegue che, per quanto riguarda la professione regolamentata dei Revisori Legali, nella loro attività “non audit services” non si ravvisa alcuna causa di interesse generale, tra quelle riconosciute dalla Corte di Giustizia, che possa continuare a giustificare la loro esclusione dall'esercizio delle attività anacronisticamente ancora riservate ad altri professionisti e, in particolare, dall'apposizione del visto di conformità.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



Per altro verso la stessa norma, Direttiva 2018/958 recepita nel D. Lgs. n.142 del 16/10/2020, non si applica alle professioni già regolamentate da altre norme europee rectius ai Revisori Legali.

Tuttavia ai Revisori Legali si applicano oltre alle norme europee, a titolo esemplificativo il reg. E.U. 537/2014 direttamente applicabile nel nostro ordinamento, il D. Lgs.135/2016 che sancisce la sacrosanta “**indipendenza**” per i Revisori Legali caratteristica analoga a tutti gli organi di controllo come a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo la Magistratura latu sensu.

Ergo ogni forma di regolamentazione o non ampliamento delle attività “non audit service” costituisce una grave violazione dell’esercizio dell’“indipendenza” degli organi di controllo rectius dei Revisori Legali dalla revisione legale ai sensi del D.Lgs. 135/2016 e della Dir. E.U. 2018/958 recepita con il D. Lgs. 142/2020 in quanto professione già regolamentata da norme europee.

Inoltre l’entrata in vigore, lo scorso 12 novembre, del **DL n. 157/2021 “Contrasto alle frodi sul “SUPERBONUS AL 110%”** recante: “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*” (AS 2449), trasfuso nel **disegno di legge di Bilancio 2022** (AS2448) attraverso l’emendamento 9.2000 del Governo, **aggrava notevolmente la situazione e la disparità relativa al visto di conformità.**

Il DL n. 157/2021 “Contrasto alle frodi sul “SUPERBONUS AL 110%”, infatti, introduce una serie di disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi imponendo tra le altre cose, **l’estensione dell’obbligo del visto di conformità** alle ipotesi di utilizzo del c.d. “*Superbonus 110%*” in detrazione e alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni fiscali per i lavori di cui al comma 2, dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



La nuova normativa pertanto **reitera e amplifica** la discriminazione nei confronti dei Revisori legali i quali **verrebbero esclusi** anche dalla possibilità di fornire la propria consulenza professionale relativamente a questi istituti che rappresentano, in questo momento, un segmento di grande rilievo del mercato del lavoro.

Alla luce di quanto in premessa, riteniamo ormai non più differibile l'ampliamento delle categorie professionali abilitate ad apporre il visto di conformità, pertanto Le chiediamo di valutare l'opportunità di un tempestivo intervento normativo già nel **disegno di legge di Bilancio 2022 (AS 2448)**, in corso di esame presso il Senato, con un emendamento governativo o dei relatori, che miri ad estendere la possibilità di apporre il visto di conformità ai Revisori legali, il quale oltre a ridurre i costi, migliorare la occorrenza e garantire un maggiore armonizzazione della legislazione italiana con i principi e le normative del diritto dell'Unione Europea, garantirebbe ai contribuenti due vantaggi: da un lato, ridurrebbe le probabilità di azioni di recupero dell'Agenzia delle Entrate a carico di coloro che, in buona fede, si sono affidati a soggetti non abilitati; dall'altro, consentirebbe di continuare il rapporto con il professionista che fino a quel momento ha seguito le problematiche fiscali e ha curato gli interessi in ambito tributario.

Allo stesso tempo, sottoponiamo alla Sua attenzione l'apertura verso il visto, oggetto della presente, anche ai professionisti già abilitati ad assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 600/73.

Certi della sua sensibilità e ringraziandola per l'attenzione che presterà alla presente, rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro.

Con i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Prof. Stefano Mandolesi

Il Segretario Generale

Dott. Michele Mizzaro

Roma, 6 dicembre 2021

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 - T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 - T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97